

circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Circolare n. 2019-5 del 22/02/2019

Nuova definizione di Holding non finanziaria – riflessi fiscali e adempimenti

L'art. 12 del Decreto Legislativo attuativo della Direttiva 2016/1164 (c.d. Direttiva ATAD 1), approvato in via definitiva il 28 novembre u.s. (Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2018), ha introdotto nel Tuir il nuovo art. 162-bis, contenente una definizione univoca – ai fini dell'Ires e dell'Irap – delle figure di "intermediari finanziari", "società di partecipazione finanziaria" e "società di partecipazione non finanziaria e assimilati".

Con particolare riferimento al caso delle "società di partecipazione non finanziaria", la lett. c), del comma 1, del nuovo articolo 162-bis Tuir dispone, al n. 1), che sono tali i soggetti che "esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari".

Il requisito della prevalenza si intende integrato quando in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (ad es.: i finanziamenti erogati alle partecipate), unitariamente considerati, sono superiori al 50% dell'attivo patrimoniale, senza prevedere alcun riferimento ai dati economici.

I principali effetti di tale qualificazione sono così riassumibili:

- nessun effetto sui principi di redazione del Bilancio di esercizio, in quanto le società di partecipazione non finanziaria non sono tenute ad adottare gli schemi di bilancio tipici degli intermediari finanziari;
- ai fini Ires, non cambia la disciplina per la deduzione degli interessi passivi e oneri assimilati (articolo 96 Tuir), e non si applica comunque la maggiorazione dell'aliquota Ires di cui all'articolo 1, comma 65, L. 208/2015;
- ai fini Irap, invece, deve invece ritenersi applicabile l'aliquota maggiorata (eventualmente stabilita a livello Regionale) prevista per i soggetti esercenti attività finanziaria, applicata ad un valore della produzione determinato con le regole previste per le società industriali cui dovrà essere aggiunta la differenza tra interessi attivi e proventi assimilati, ed interessi passivi ed oneri assimilati; tutto ciò, con la poco giustificata conseguenza di dover assoggettare a tassazione un valore della produzione pressoché interamente "industriale" con l'aliquota prevista per i soggetti che producono reddito da attività tipicamente finanziaria;
- si applicano gli **obblighi di comunicazione all'anagrafe dei rapporti finanziari** ex articolo 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010 con **obbligo altresì di provvedere alla registrazione presso il Registro elettronico degli indirizzi (REI)**.

Tale comunicazione deve essere effettuata, nella generalità dei casi, entro il 15 febbraio di ogni anno.

Le nuove disposizioni si applicano retroattivamente dal periodo di imposta 2018, con applicazione di apposite clausole di salvaguardia, da approfondire caso per caso.

Non sono ad oggi stati pubblicati gli auspicabili chiarimenti di Prassi.

Cordiali saluti
(Corti & Associati)

Dott. Stefano Corti
stefanocorti@cortiassociati.it

Dott. Sandro Di Vincenzo
s.divincenzo@cortiassociati.it

Dott. Simone Sabia
simonesabia@cortiassociati.it

Dott.ssa Martina Coltelli
martinacoltelli@cortiassociati.it

Dott. Marco Rovai
marcorovai@cortiassociati.it

Professional Partnership:

Avv.to Roberta Rafanelli
avv.robetarafanelli@gmail.com

Avv.to Daniele Santucci
danielesantucci@alice.it

Finreale S.a.s.
di Giuseppe Patriarchi & C.
consulenza bancaria e finanziaria
info@finreale.it

Auditcentro S.r.l.
società di revisione
info@auditcentro.it

Viale Giovanni Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 572121 - 055/576732
fax 055/572474
C.F. - P.I. 04936680489
segreteria@cortiassociati.it

www.cortiassociati.it